

Seminario tecnico

# IL LAVORATORE AUTONOMO IN EDILIZIA

Venerdì 5 aprile 2019  
ore 14.30 – 18.30

## TAG HOTEL

Via L. Einaudi n.2/A  
61032 Fano (PU)

*Il lavoratore autonomo  
e la tutela della  
**sua** salute e sicurezza*

*Dott.ssa Sonia Fontana*

*ASUR Marche Area Vasta 1*

*Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro*

**Il D. Lgs 81/08 si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti a essi equiparati.  
(art 3 comma 4 D. Lgs 81/08)**

***Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni....***

***....conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (art. 20 D. Lgs 81/08).***

## Lavoratori autonomi, salute e sicurezza sul lavoro

**D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

**Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106**

### **TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

**Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)

(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

#### **TITOLO I**

##### **PRINCIPI COMUNI**

Disposizioni generali.

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro .

Misure di tutela e obblighi

#### **TITOLO IV**

##### **CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

## D. Lgs 81/08 - Titolo I – Principi generali

### Art. 21 Disposizioni relative .... ai lavoratori autonomi

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;



b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;




c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

<b>TESSERA DI RICONOSCIMENTO</b> <i>Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), D.Lgs. 81/08</i>	
RAGIONE SOCIALE	<i>Fototessera</i>
COGNOME E NOME	
DATA DI NASCITA	
P.IVA/C.F.	
COMMITTENTE	

## Art. 21 D. Lgs 81/08

I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'art. 41, *fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.*



b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'art. 37, *fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.*

- DPR n. 177/2011
- DPR n. 302/1956
- DM 1 marzo 1974
  - RD n. 147/1927
  - DM 6 ottobre 2009
- Formazione attrezzature All. A dell'Accordo 22/02/2012
  - Formazione/addestramento DPI 3<sup>a</sup> cat

## Obblighi dei lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili -Titolo IV

- **Art. 94:** adeguarsi alle indicazioni fornite dal CSE
- **Art. 100, comma 3:** rispettare quanto previsto nel PSC
- **Art. 124:** Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori
- **Art. 138, comma 3 e 4:** E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti
- **Art. 152, comma 2:** è vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione

- **Art. 160. Sanzioni per i lavoratori autonomi**

I lavoratori autonomi sono puniti:

- a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 446,73 a 1.786,92 euro per la violazione dell'art. 100, comma 3;
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 335,05 a 893,46 euro per la violazione dell'art. 94;
- c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 223,6 a 670,09 euro per la violazione degli artt. 124, 138 commi 3 e 4, 152 comma 2.

## Allegato XVII D. Lgs 81/08 - Idoneità tecnico professionale

2. **I lavoratori autonomi** dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) ***attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo***

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

➤ Datore di lavoro, in caso di affidamento lavori, servizi, forniture ad impresa o lavoratore autonomo (Art 26 comma 1 lett a)

➤ Committente o responsabile dei lavori in caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o a lavoratore autonomo ...(art. 90 comma 9 lett a)

## Quali rischi per la salute?





**D) Rischi di natura igienico-sanitaria.**

N.	Attività del processo edilizio	Elementi che possono comportare i rischi aggravati
1.d	Intervento di bonifica all'interno di impianti di depurazione di acque nere o di vasche di sedimentazione di depuratori industriali.	Presenza di potenziale rischio biologico (allegato IX D.Lgs. 626/94 ).
2.d	Lavori edili che espongono ad amianto per bonifica, rimozione, confinamento.	Potenziale presenza di fibre di amianto aerodisperse.
3.d	Lavori che vedono la presenza significativa di silice libera.	Lavori in galleria, lavori con uso di spriz beton, lavori su rocce, ecc..
4.d	Lavori che comportano rischi di natura biologica.	Attività all'interno di industrie, attività cimiteriali, di aree contaminate, allevamenti o ricoveri di animali.
5.d	Lavori di manutenzione di discariche di rifiuti, impianti di termodistruzione.	Presenza di potenziale rischio biologico, chimico e lavori all'interno di impianti per rifiuti speciali.
6.d	Intervento di manutenzione all'interno di un sito (fabbrica, laboratorio, impianto) dove l'attività produttiva del sito comporta immissione di rumori.	Rumori i cui livelli equivalenti (Lep,d) sono superiori di 90 dB(A), per i quali si è provveduto, (art, 40 D.Lgs. 277/91) a compartimentare l'area, informare i lavoratori, informare gli appaltatori presenti, predisporre il registro degli esposti ecc.;
7.d	Lavori in ambito industriale (interventi edili all'interno di industrie).	Esposizione a rischi di inalazione di polveri fini (finitura lapidea, polveri meccaniche), gas, vernici e aerosol chimici, all'interno dei processi industriali.
8.d	Lavori che esponano a radiazioni ionizzanti.	Presenza di radiazioni ionizzanti D.Lgs. 230/95 così come modificato dal D.Lgs. 241/00.
9.d	Intervento di restauro su monumenti in lapideo e/o in metallo.	Attività con uso di prodotti chimici classificati come "cancerogeni" (R45 o R49) (titolo VII D.Lgs. 626/94).
10.d	Intervento edili all'interno di laboratori, ospedali, cliniche.	Dove i lavoratori sono esposti a rischi infettivi, chimici, biologici, ecc.
11.d	Lavori di bonifica di un'area inquinata (rischi chimici).	Rischi di natura ambientale.

*Linee guida  
in materia di  
Sicurezza  
nei cantieri  
temporanei  
e mobili*

Regione  
Lombardia  
2001

*Sorveglianza si?  
o  
Sorveglianza no?*



*Commissione per gli Interpelli*  
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 7/2013

Roma, 02 maggio 2013

All' ANCE



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Partenza - Roma, 02/05/2013  
Prot. 37 / 0007885 / MA007.A001

Prot.



**Oggetto:** art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.*

**Risulta legittimo sia** l'affidamento di lavoro a lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l'idoneità sanitaria **sia** l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti.

**Resta fermo per il committente** la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo **ulteriori** requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall'All. XVII, anche qualora essi consistano nel possesso della documentazione appena citata.

... può **beneficiare** della sorveglianza sanitaria ....

*"Sorveglianza sanitaria":*

insieme degli atti medici, finalizzati alla **tutela dello stato di salute e sicurezza** dei lavoratori, in relazione all'**ambiente di lavoro**, ai **fattori di rischio professionali** e alle **modalità di svolgimento** dell'attività lavorativa.



## **Beneficiare = Trovare giovamento, trarre vantaggio**

- ➡ Protezione della salute e suo mantenimento
- ➡ Monitoraggio degli effetti negativi sulla salute a lungo termine
- ➡ Prevenzione della malattia professionale e degli infortuni
- ➡ Idoneità alla mansione, che è un adempimento obbligatorio ma ***non è l'obiettivo*** della sorveglianza sanitaria!

- ✓ Idoneità
- ✓ Idoneità con limitazioni/prescrizioni
- ✓ Non idoneità

} Permanente o Temporanea  
} Validità (in genere) annuale o diversa stabilita dal medico competente

## Giudizio di idoneità alla mansione specifica



Rispetto di eventuali limitazioni/prescrizioni

Avverso i giudizi del medico competente, ivi quelli formulati in fase pre-assuntiva, è ammesso **ricorso**, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.



punto  
critico

## Il punto di partenza .....



**Ma non obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi!**



**Per una Scelta corretta dei DPI**




**Per attivare la sorveglianza ...  
ma non c'è obbligo di nomina  
del medico competente!**

In alternativa, visita al dipartimento di prevenzione dell'ASL , ma solo in fase pre-assuntiva

## Valutazione dei rischi, livello di esposizione, profilo di rischio e protocollo di sorveglianza sanitaria

Agenti biologici  
Chimici/cancerogeni/mutageni  
Movimentazione manuale di carichi  
Rumore  
Vibrazioni  
Lavori in quota  
Microclima  
Radiazione solare  
Radiazioni ottiche artificiali  
Alcoldipendenza/Assunzione  
sostanze stupefacenti  
....

- 
- ⊕ Visita medica
  - ⊕ Verifica dello stato vaccinale per l'antitetanica (Legge 5 marzo 1963, n. 292)
  - ⊕ Prove di funzionalità respiratoria (spirometria)
  - ⊕ Esame audiometrico
  - ⊕ Rx torace
  - ⊕ ECG
  - ⊕ Esami di laboratorio
  - ⊕ Eventuali visite specialistiche
  - ⊕ .....





## LAVORATORI AUTONOMI, ATTIVITÀ IN CANTIERE

**Documento predisposto dal Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale PISLL  
nella seduta del 29 novembre 2011**

Gruppo di Lavoro

Flavio Coato, Coordinatore del Gruppo, Ciardo Francesco, Marcello Breda, Regione Veneto

Divo Pioli, Fabio Rimini, Michele Bertoldo, Regione Emilia Romagna

Irene Chirizzi, Andrea Cini, Alessandro Matteucci, Regione Toscana

Ferruccio Ginnante, Regione Liguria

Bruno Pesenti, Giovanni Achille, Valerio Dò, Regione Lombardia

Enrico Maria Ognibeni, Pecoraro Marco, Provincia di Trento

Roberto Ghizzi, Provincia di Bolzano

Salvatore La Monica, Stefano Nava, Walter Lazzaretto, Regione Piemonte

Antonio Leonardi, Edda Paino, Francesco Vallone, Regione Sicilia

Giampiero Pieretti, Regione Marche

Massimo Giuliano, Sandro Celli, Enzo Pietropapolo Regione Lazio

Giuseppe Rizzo, Regione Campania



**Lavoratore autonomo e  
applicazione del D. Lgs 81/08**

## Lavoratore autonomo e applicazione del D. Lgs 81/08

### CASO 1

**Lavoratore autonomo che assume un incarico ed è in grado di portarlo a termine autonomamente con le proprie forze ed attrezzature.**



La situazione è regolare e il lavoratore autonomo è soggetto ai soli obblighi dettati dagli articoli 21, 26, 94, 100, 124, 138 e 152 del D. Lgs 81/08.



## CASO 2

### Lavoratori autonomi con contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine

L'esecuzione dell'opera in questo caso è da ritenersi regolare se questa viene formalmente ripartita in origine in singole lavorazioni che vengono poi assegnate a singoli autonomi.



Dette **lavorazioni singole** debbono però essere **chiaramente identificate** nel contratto, **disgiunte** le une dalle altre e devono potere essere realizzate in **piena autonomia** organizzativa.



I lavoratori autonomi sono soggetti ai soli obblighi dettati dagli articoli 21, 26, 94, 100, 124, 138 e 152 del D. Lgs 81/08.



## CASO 3

### Lavoratore autonomo al servizio di un'altra impresa esecutrice

Il rapporto risulta regolare se :

1. l'autonomo svolge la propria attività in modo indipendente e reale autonomia operativa = **Caso A**
2. l'autonomo diventa lavoratore dipendente quando svolge la propria attività con vincolo di subordinazione ed è regolarmente assunto dall'impresa esecutrice (ad esempio dipendente a tempo determinato).



Lavoratore autonomo = lavoratore dipendente (art 20 D. Lgs 81/08)

Datore di lavoro = si assume tutti gli altri oneri e responsabilità legate al D. Lgs 81/08



## CASO 3

### Lavoratore autonomo al servizio di un'altra impresa esecutrice



Il rapporto NON risulta regolare nel caso in cui l'autonomo, pur mantenendo formalmente la qualifica di impresa individuale o di libero professionista, svolge di fatto attività con vincolo di subordinazione.



Situazione irregolare!

Si individua il datore di lavoro dell'impresa esecutrice come **datore di lavoro di fatto** che assumerà tutti gli oneri e responsabilità legate al D. Lgs 81/08.



Valutazione dei rischi, DVR, POS  
formazione, informazione,  
attrezzature, DPI,  
sorveglianza sanitaria ...

## CASO 4

Lavoratori autonomi associati di fatto, di cui solo uno ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano con vincolo di subordinazione nei confronti del primo obbligato, con o senza contratto formale.



In questo caso la situazione non è regolare in quanto vi è un datore di lavoro di fatto che deve *organizzare l'«azienda associata»* secondo i criteri del D. Lgs 81/08 ....

## CASO 5

### Lavoratori autonomi con contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine

Se:

1. le singole lavorazioni vengono svolte nel concreto da più autonomi si ravvisa la medesima irregolarità rilevata per il caso B (**datore di lavoro di fatto**).

**Se non si rilevasse in modo chiaro la supremazia di un autonomo rispetto agli altri, tutti sarebbero da ritenersi corresponsabili = **tutti datori di lavoro di fatto!****

2. le singole lavorazioni non possono essere portate a termine in piena autonomia.

Anche in questo caso si è in presenza di uno o più datori di lavoro di fatto e come nel caso C ....



*... gestione e organizzazione aziendale della sicurezza*





## CASO 6

**Imprese individuali, senza dipendenti,  
associate in Raggruppamento Temporaneo di  
Imprese (R.T.I.) finalizzata a realizzare lavori  
della stessa categoria**



E' corretta la costituzione di R.T.I. dal punto di vista della gestione dell'appalto,

***MA***

**può presentare irregolarità dal punto di vista dell'applicazione  
delle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro!!!**

**Tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/08 sono comunque a carico  
del Datore di Lavoro (di fatto o formale)**

## Cassazione penale sez3. 22 /2/2012,n 6998

### Lavoro subordinato di fatto e responsabilità per omissione della sorveglianza sanitaria

- Con sentenza in data 9.10.2009 il Tribunale di Firenze condannava Ar. En. alla pena di euro 2.582,00 di ammenda per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 5, lettera g) e articolo 89, comma 2 sub b) **per non aver sottoposto i lavoratori Pa. De. Fa. e Pa. De. Fa. alla sorveglianza sanitaria prevista (visita medica periodica).**

.... i due lavoratori operassero sotto le direttive dell'imputato, il quale forniva i materiali (ponteggi tubolari), richiedeva la concessione di suolo pubblico per l'arco temporale previsto, forniva indicazioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori.

Inoltre i Pa. De. , pur titolari di ditte individuali, lavoravano quasi esclusivamente per l'Ar. e se volevano prendere un periodo di ferie preavvisavano l'imputato....

## In caso di configurazione di *nuova impresa* ...

... **il datore di lavoro** è tenuto ad **effettuare immediatamente** la valutazione dei rischi **elaborando il relativo documento entro novanta giorni** dalla data di inizio della propria attività (art. 28 comma 3-bis).

*Nel frattempo dei 90 giorni .....*

... deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi espletati dandone immediata comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.



NON SI DISCUTE PER AVERE  
RAGIONE, MA PER CAPIRE.

